



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 DEL 01-02-18

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2018-

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 14:30, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	Sindaco	P
CASELLI SABRINA	Vice sindaco	A
PIEROTTI LORENZO	Assessore	A
Baldelli Franco	Assessore	P
Terradura Luca	Assessore	P
Felici Giuseppe	Assessore	P

Partecipa il Vice Segretario Generale BARBARA PALTRICCIA

Presenti n. 4 - Assenti n. 2 - In carica n. 6 - Totale componenti n. 6.

Assume la Presidenza il Sig. CRISTIAN BETTI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2018-2020 al 28/02/2018;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016 e successivamente dall'art. 1, comma 37, della L. 205/2017, il quale ha stabilito che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto,*

ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, e le successive deliberazioni di modifica;

VISTO in particolare l'art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATI

- la Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;
- il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;

TENUTO CONTO che in base alle sopra citate normative sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

CONSIDERATO che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;

RICHIAMATO l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 in base al quale *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”;*

TENUTO CONTO che in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013 e dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, la competenza all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e), della L. R. 11/2013 e dell'art.7, comma 3, lettera g), della medesima legge regionale, in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti deve ritenersi superato dall'intervento della L. 147/2013, norma successiva alla suddetta disposizione regionale, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;

RITENUTO inoltre che la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetti al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che, quindi, prevale su qualsiasi disposizione regionale differente;

RICHIAMATA in merito anche la deliberazione del Consiglio direttivo dell'AURI n. 29 del 25/09/2017, la quale ha inoltre definito il programma operativo inerente la procedura di approvazione dei Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, così come ulteriormente esplicitata dalla nota dell'AURI prot. 6352 del 27/10/2017, pervenuta in data 30/10/2017, prot. n. 34682;

TENUTO CONTO che in base al predetto programma operativo:

- il soggetto gestore del servizio, competente in base alla legge alla redazione del piano finanziario, provvede ad inviare ai Comuni il piano finanziario di propria spettanza, mentre invia all'AURI quello complessivo di gestione;
- i singoli comuni effettuano l'istruttoria in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei piani finanziari proposti e degli obiettivi di gestione;
- entro 15 gg i Comuni invieranno all'AURI la proposta di piano finanziario corredata o di un documento di asseverazione da parte del Responsabile del servizio o la deliberazione di giunta comunale di proposta del piano finanziario;
- il Consiglio direttivo dell'AURI, previa istruttoria, approverà la proposta dei piani finanziari da trasmettere all'Assemblea dei Sindaci dell'AURI per la relativa approvazione;
- i Consigli comunali provvederanno poi all'autonoma approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, in coerenza con i piani finanziari approvati dall'AURI;

DATO ATTO che il soggetto gestore del servizio, GEST Srl, ha trasmesso a questo Comune il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la prescritta relazione relativi all'anno 2018 in data 01/12/2017, prot. n. 39269;

TENUTO CONTO che, in seguito a quanto stabilito dalla deliberazione dell'Assemblea dell'AURI n. 20 del 29/12/2017 e dalla successiva deliberazione dell'Assemblea di Sub-ambito del 12/01/2018 della medesima Autorità Regionale, il soggetto gestore del servizio, GEST srl, ha trasmesso al Comune un nuovo piano finanziario riferito all'anno 2018 e l'annessa relazione, modificati per tenere conto di quanto stabilito dalle citate deliberazioni dell'AURI;

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta comunale adottata in data odierna, la quale ha dato atto dell'avvenuta istruttoria relativa al piano finanziario ed alla relazione presentata, da parte del competente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e dell'integrazioni apportate al piano finanziario, relative ai costi afferenti al servizio contabilizzati esclusivamente nel bilancio comunale, secondo quanto istruito dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ed ha approvato lo schema di piano finanziario 2018, provvedendo alla sua trasmissione all'AURI per gli adempimenti di competenza;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 653, della L. 147/2013, la quale stabilisce che “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

TENUTO CONTO che come indicato nella deliberazione della Giunta comunale sopra richiamata, i costi inseriti nel piano finanziario 2018 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

RILEVATO, che nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018, il piano finanziario anno 2018 non fa riferimento all'importo stimabile mediante l'aggiornamento dei costi dell'anno 2017 con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto dalla formula del cosiddetto “metodo normalizzato”, contenuta nell'allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell'anno 2017 condurrebbe ad una stima non corretta dei reali oneri prevedibili per il 2018, tenuto conto dell'andamento dei costi del servizio e degli smaltimenti dei rifiuti e delle altre motivazioni indicate nel medesimo piano finanziario;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015 e dall'art. 1, comma 38, della L. 205/2017, il quale stabilisce, all'ultimo periodo, che: “*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa;
- a norma dell'art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti anche per l'anno 2018, analogamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013

sopra richiamata e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di competenza, effettuate dalla società TSA Spa, comunicate in data 27/09/2013, e riportate in atti;

- che nella definizione dei citati coefficienti l'Ente si è avvalso della facoltà derogatoria di cui al citato art. 1, comma 652, della L. 147/2013, sia allo scopo di consentire un riequilibrio tariffario tra le categorie e sia per tenere conto dell'effettiva produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2018 ammonta ad € 5.029.449,12 (al lordo della quota di tributo delle quote statali pari ad € 9.860,00, decurtata della quota da versare alla Provincia) e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 5.019.589,12, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 9.860,00 (al netto della quota da versare alla Provincia), ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 44 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, relativo alle esenzioni dal tributo;

DATO ATTO che il costo delle esenzioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c) del citato art. 44, riportato nel piano finanziario del tributo, ammonta rispettivamente a:

- € 15.000,00, nuovi insediamenti di imprese, lettera a) dell'art.44;
- € 22.000,00, piccole imprese e microimprese QSV esistenti, lettera b) dell'art. 44;
- € 6.000,00, nuove imprese QSV, lettera c) dell'art. 44;

RITENUTO di imputare, tenuto conto delle motivazioni indicate nella relazione ALLEGATO "B" alla presente deliberazione, alle utenze domestiche il 48% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 52% del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALLEGATO "A"), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, tenendo conto dei coefficienti stimati dalla società TSA Spa, secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALLEGATO "B"), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

VISTO altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il*

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) di proporre al Consiglio comunale di approvare, per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate e sulla base dello schema del piano finanziario 2018 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione adottata in data odierna e soggetto all'approvazione dell'AURI secondo le vigenti norme, le tariffe del taxa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO "A"), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALLEGATO "B") oltre che nei documenti tecnici conservati agli atti dell'ufficio tributi;
- 2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dallo schema di piano finanziario 2018;
- 3) di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 4) di dare atto che la misura delle tariffe proposta può essere oggetto di modifica, in sede di approvazione delle stesse da parte del Consiglio comunale, in base a quanto sarà previsto dalla deliberazione dell'AURI che dovrà approvare il piano finanziario 2018;
- 5) di dare atto che la deliberazione adottata dal Consiglio comunale dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema web;

6) di dichiarare, a seguito di votazione separata favorevole all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, tenendo conto nonché del termine previsto dalle vigenti disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to PALTRICCIA BARBARA

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to PALTRICCIA BARBARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to BARBARA PALTRICCIA

IL PRESIDENTE
F.to CRISTIAN BETTI

Pubblicazione Albo Pretorio n. 261 del 12-02-18

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 12-02-18 al 27-02-18, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera prot. n. 5619 in data 12-02-18,
ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to BARBARA PALTRICCIA

Corciano, li 12-02-2018

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, li 12-02-18



IL Vice Segretario Generale
F.to BARBARA PALTRICCIA

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 01-02-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Corciano, li 02-02-2018



IL Vice Segretario Generale
F.to BARBARA PALTRICCIA

ALLEGATO A: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2018.

TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

n° comp	q.fissa (€/mq)	q.variabale (€)
1	1,118	49,53
2	1,222	89,15
3	1,326	99,05
4	1,430	108,96
5	1,521	143,62
6 o più	1,599	168,39

TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE

Num	Attività esercitata	quota fissa (€/mq)	quota variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,459	1,568
2	Cinematografi e teatri	3,263	2,077
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,040	0,652
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,594	2,283
5	Stabilimenti balneari	3,027	1,911
6	Esposizioni, autosaloni, parti comuni	1,561	0,985
7	Alberghi con ristorante, inclusi agriturismi	5,108	3,261
8	Alberghi senza ristorante, inclusi agriturismi	3,831	2,446
9	Case di cura e riposo	5,061	3,209
10	Ospedali	4,871	3,098
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5,912	3,750
12	Banche ed istituti di credito	4,588	2,902
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,392	3,424
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,479	4,095
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	4,067	2,576

	e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,290	3,998
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,297	3,365
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,682	2,967
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,675	3,600
20	Attività industriali con capannoni di produzione	4,209	2,674
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,162	2,641
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,709	4,881
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,378	4,663
24	Bar, caffè, pasticceria	7,189	4,565
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,047	4,474
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,047	4,467
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,979	6,342
28	Ipermercati di generi misti	6,952	4,405
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,229	5,217
30	Discoteche, night club	8,655	5,488



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ALLEGATO B: ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2018

1) COSTI DEL SERVIZIO

La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal D.P.R. 158/99, richiamato dall'art. 1, comma 651, della l. 147/2013, allo scopo di consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto dall'art. 1, comma 654, della medesima legge.

L'ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è quello risultante dal piano finanziario del servizio, riportato nell'allegato "A" alla deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo.

Si evidenzia che il gestore nell'elaborazione del piano non ha provveduto alla rivalutazione dei costi complessivi indicati nel predetto piano finanziario, prevista dal D.P.R. 158/99, in quanto gli stessi si riferiscono alle stime puntuali operate per l'anno 2018. Infatti, la determinazione dei costi stimati per l'anno 2017 sulla base dei costi dell'anno precedente rivalutati per tenere conto della svalutazione monetaria al netto del recupero della produttività, avrebbe comportato una non corretta stima dell'onere complessivo.

Nella determinazione dei costi del piano finanziario si è fatto riferimento anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015), come evidenziato nella deliberazione della Giunta comunale di approvazione dello schema del piano finanziario.

Si evidenzia che quanto sopra è stato operato anche secondo quanto previsto dalle "linee guida per l'elaborazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" rese disponibili nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2013. In relazione all'accantonamento al fondo svalutazione crediti, si evidenzia che la percentuale è stata fissata al 7,81%, tenuto conto della percentuale media di insoluto dei ruoli tarsu riferiti al periodo 2000-2012, nonché a quella determinata ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (pari a circa il 10,42%).

Per quanto riguarda la determinazione delle voci di costo inserite nel piano finanziario non comprese nell'affidamento al gestore, ma contabilizzate al bilancio comunale, si rinvia alla relazione del 31/01/2018, relativa all' *integrazione del piano finanziario del gestore con le voci di costo comunale*, allegata alla citata deliberazione della Giunta comunale adottata in data 01/02/2018, che qui deve intendersi integralmente richiamata.

2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE

La ripartizione dei costi tra costi fissi e costi variabili è stata operata considerando quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve essere eseguita, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013.

Nella determinazione delle tariffe, allo scopo di perseguire l'obiettivo previsto dalla norma appena citata, si è operata la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. Analogamente a quanto operato negli anni precedenti, la quota dei costi da imputare alle utenze domestiche è stata fissata nella misura del 48%. La percentuale è stata determinata considerando l'incidenza del gettito delle utenze domestiche sul vecchio ruolo Tarsu (anno 2012), aggiornata con

l'evoluzione del servizio, in particolare dovuta all'insediamento di un importante insediamento commerciale nel territorio comunale, avvenuta nel 2015.

Nella ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si è anche tenuto conto dello spostamento di una quota dei costi variabili da quelli imputati alle utenze domestiche a quelli imputati alle utenze non domestiche, in forza di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del regolamento comunale relativo all'imposta unica comunale. A tal fine, la percentuale di miglioramento della raccolta differenziata è stata calcolata in misura pari al 5%, pari al differenziale tra la percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 e quella dell'anno 2016, indicate nel piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio.

La ripartizione dei rifiuti complessivi prodotti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, tenuto conto del dato contenuto nel piano finanziario riferito all'anno 2017, è avvenuta stimando le quantità prodotte dalle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd.

Il tutto come da tabella seguente:

IMPUTAZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

	% libera utenze domestiche	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale
		%	Importo (€)	%	Importo (€)	Importo (€)
Costi fissi	48,00%	48,00%	1.539.693,60	52,00%	1.668.001,40	3.207.695,00
Costi variabili	48,00%	48,00%	874.441,98	52,00%	947.312,14	1.821.754,12
<i>Recupero ut domestiche</i>			- 90.000,00		90.000,00	
<i>Spostamento costi variabili racc diff utenze domestiche (art.30,c.5 reg iuc)</i>			- 19.611,05		19.611,05	
Totale costi variabili			764.830,93		1.056.923,19	1.821.754,12
						5.029.449,12

INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2017-2016				5,00%
61,00%	56,00%	57,94%		
	2017	2016	2015	
50%				2,50%

3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura totale dei costi del servizio è stato operato sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, apportando alcune correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014, dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015 e dall'art. 1, comma 38, della L. 205/2017. Al fine di operare il calcolo delle tariffe è stata operata, in data 23/01/2018, l'estrazione dalla procedura informatica in uso delle utenze domestiche classificate in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, ottenendo la distribuzione delle famiglie e delle superfici calpestabili imponibili per numero di occupanti. Le superfici calpestabili sono state ricavate dalla dichiarazioni/accertamenti

Tari/Tares e Tarsu presentate/effettuati fino alla data dell'estrazione anzidetta (art. 1, comma 646, della L. 147/2013).

Il tutto come da tabella seguente:

DISTRIBUZIONE FAMIGLIE

netto zone non servite - immobili non soggetti		
n° comp (n)	freq. assoluta N(n)	superficie - Stot(n) (mq)
1	2.630	304.313
2	2.313	324.964
3	1.913	271.382
4	1.393	210.749
5	385	59.985
6 o più	189	31.390
totale	8.823	1.202.783

La superficie tassabile resta, anche per l'anno 2018, quella calpestable, come previsto dall'art. 1, comma 645, della L. 147/2013, in assenza del decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure necessarie per l'impiego della superficie catastali, di cui al comma 647 della medesima legge.

Per le utenze non domestiche si è proceduto, nella medesima data di cui sopra, all'estrazione della distribuzione della numerosità e delle superfici tassabili in base alle categorie di attività contenute nell'allegato al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI. La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata operata, in mancanza di una precisa rilevazione da parte del soggetto gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti *Kd*.

DISTRIBUZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE IN BASE ALL'ATTIVITA' SVOLTA

Num	Attività esercitata (ap)	freq ass	superficie S(ap)-Mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33	5.377
2	Cinematografi e teatri	21	5.676
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	916	204.686
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30	8.225
5	Stabilimenti balneari	0	-
6	Esposizioni, autosaloni	55	27.992
7	Alberghi con ristorante	9	8.564
8	Alberghi senza ristorante	46	5.266
9	Case di cura e riposo	2	330
10	Ospedali	7	1.092
11	Uffici, agenzie, studi professionali	578	54.876
12	Banche ed istituti di credito	12	4.759
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	220	58.841
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	23	1.499
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5	1.036
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	-
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	78	3.776
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	22	1.859
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	44	5.778

20	Attività industriali con capannoni di produzione	179	57.551
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	105	9.930
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	42	7.575
23	Mense, birrerie, amburgherie	33	2.570
24	Bar, caffè, pasticceria	51	3.658
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	42	7.812
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	-
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	17	585
28	Ipermercati di generi misti	4	13.231
29	Banchi di mercato genere alimentari	1	10
30	Discoteche, night club	0	-
Totale		2.575	502.554

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:

Coefficienti Ka: come da DPR 158/1999

Coefficienti Kb:

n° comp (n)	Coeff Kb(n)
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,20
5	2,90
6 o più	3,40

Coefficienti Kc e Kd

Attività esercitata (ap)	Coeff Kc(ap)	Coeff Kd(ap)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,81
Cinematografi e teatri	1,15	6,37
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,22	2,00
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	7,00
Stabilimenti balneari	0,64	5,86
Esposizioni, autosaloni, parti comuni	0,33	3,02
Alberghi con ristorante, inclusi agriturismi	1,30	10,00
Alberghi senza ristorante, inclusi agriturismi	0,96	7,50
Case di cura e riposo	1,07	9,84
Ospedali	1,03	9,50
Uffici, agenzie, studi professionali	1,25	11,50
Banche ed istituti di credito	0,86	8,90
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,14	10,50
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,37	12,56
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
Banchi di mercato beni durevoli	1,33	12,26
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,20	11,04
Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,98	14,97
Mense, birrerie, amburgherie	1,90	14,30
Bar, caffè, pasticceria	1,68	14,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	13,72
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,23	19,45
Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
Banchi di mercato genere alimentari	2,18	16,00
Discoteche, night club	1,52	16,83

In proposito si evidenzia che:

- i coefficienti *Kb* sono stati modulati nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 158/99, con l'obiettivo di agevolare i nuclei familiari più numerosi ed alleggerire l'impatto del tributo, analogamente agli anni precedenti;

- i coefficienti *Kc* e *Kd* sono stati parametrati in modo da rientrare entro i limiti previsti dal DPR 158/99, come derogati ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014, dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015 e dall'art. 1, comma 38, della L. 205/2017, in base alle fasce di coefficienti stimate dalla società TSA Spa (come da relazione riportata in atti datata 27/09/2013), tenuto conto delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale.

In ogni caso, la maggior parte dei coefficienti sono stabiliti all'interno dei range contenuti nel DPR 158/99. I coefficienti *Kc* sono stati calcolati come rapporti relativi dei coefficienti *Kd*, così come avviene nel DPR 158/99. L'impostazione dei coefficienti di produttività quali-quantitativi impiegati risulta comunque compatibile con il principio del "chi inquina paga".

Nella modulazione delle tariffe si è tenuto conto dell'incidenza delle utenze comunali, aggiunte alle utenze della Tassa sui rifiuti, come segue:

IMMOBILI COMUNALI

UBICAZIONE LOCALI	SUP. (MQ.)	CLASSIFICAZIONE TARI
PALAZZO COMUNALE - C.SO CARDINALE ROTELLI, 21		
PIANO SEMINTERRATO	66,20	UFFICI
PIANO TERRA	519,20	UFFICI
PIANO PRIMO	564,40	UFFICI
UFFICIO PROGETTAZIONE		UFFICI
CHIOSTRO	81,37	UFFICI
PERCORSO SALA VECCHIO MULINO	103,80	ASSOCIAZIONI
UFFICIO INFORMAZIONI	12,00	UFFICI
SUB. TOTALE	1.346,97	
BAGNI PUBBLICI		
CORCIANO PAESE	17,20	UFFICI
PARCHEGGIO ANTIQUARIUM	18,00	UFFICI
SUB. TOTALE	35,20	
BIBLIOTECA - VIA SETTEMBRINI S.MARIANO		
SUB. TOTALE	323,30	BIBLIOTECHE
UFFICI TRIBUTI, SCOLASTICI E CITTADINANZA - ELLERA		
SUB. TOTALE	689,00	UFFICI
POLIZIA MUNICIPALE - GIRASOLE	330,70	UFFICI
GARAGE POLIZIA MUNICIPALE	97,00	DEPOSITI
SUB. TOTALE	427,70	
MUSEO ANTIQUARIUM - CORCIANO	630,00	MUSEI
UFFICIO TURISMO	162,00	UFFICI

	SUB. TOTALE	792,00	
MUSEO CASA CONTADINA - CORCIANO			
	SUB. TOTALE	90,00	MUSEI
CENTRO VALORIZZ.PRODOTTI TIPICI - CORCIANO		80,00	MUSEI
LOCALI SALA ARCA		1.232,00	ASSOCIAZIONI
	SUB. TOTALE	1.312,00	
LOCALI EX COLONIA			
	SUB. TOTALE	176,00	ASSOCIAZIONI
TORRE SANTA MARIA			
	SUB. TOTALE	75,00	MUSEI
TEATRO COMUNALE - CORCIANO			
	SUB. TOTALE	517,50	TEATRI

TOTALE

5.784,67

Il relativo onere è considerato in termini di minori introiti nell'accantonamento al fondo rischi su crediti.

Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria
Dott. Stefano Baldoni

